REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione Specializzata in materia di Impresa

composta da

dott. Liliana Guzzo — Presidente

dott. Anna Maria Marra — Giudice relatore

dott. Luca Boccuni — Giudice

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 9673\2015 R.G.AA.CC. promossa da

A , rappr. e dif. da Avv.i

ATTORE

contro

B , rappr. e dif. da \\

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: MARRA ANNA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5c7da - Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 64cc7

CONVENUTA

Oggetto: "*Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative e dei consorzi*".

Conclusioni:

Attore: "*nel merito: 1) per i motivi esposti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2479 ter C.C., sia dichiarata nulla e\o annullabile la delibera impugnata assunta dall'assemblea della società B in data 28.6.2014, che ha approvato il bilancio 2013; 2) accertata e dichiarata la fondatezza dell'impugnativa proposta, sia adottato ogni provvedimento utile a tutela delle legittime ragioni del socio istante; in ogni caso: competenze e spese integralmente rifuse ...*".

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in data 11 novembre 2014 A , nella veste di socio d B , avente ad oggetto attività edilizia e delle costruzioni nonché il commercio, l'amministrazione e la conduzione, sia in proprio che per conto terzi, di immobili, ha impugnato ex art. 2479 *ter* c.c. la delibera assembleare del 28 giugno 2014 di approvazione del bilancio 2013 che ha chiesto sia dichiarata nulla ovvero sia annullata.

A fondamento dell'impugnazione l'attore ha lamentato la violazione dei principi di verità, chiarezza e precisione del bilancio poiché, in violazione dell'art. 2424 c.c., il bilancio dell'anno 2013 non prevede il finanziamento effettuato dal deducente in favore della società di importo pari a 240.000,00.

B è rimasta contumace.

La causa, istruita documentalmente, viene ora davanti al Collegio per la decisione sulle conclusioni indicate in epigrafe.

L'impugnazione è fondata e va accolta.

Sulla base della documentazione in atti -in particolare si vedano i doc. 1 e 3- deve ritenersi provato il finanziamento affermato dal A .

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: MARRA ANNA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5c7de - Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 64cc7

Il doc. 1 costituisce un riconoscimento di debito, datato 24 gennaio 2006 e sottoscritto dal legale rappresentante della società, ove si conferma la qualificazione dell'erogazione in termini di finanziamento, peraltro desumibile, oltre che dal *nomen iuris* impiegato, dalla circostanza che vi figurano le modalità del rimborso ed il tasso di interesse convenuto.

Dagli atti risulta anche che l'attore ha richiesto il rimborso del prestito senza successo (doc. 5).

In occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio, il predetto espresse il proprio dissenso all'approvazione, e ciò lo legittima alla presente impugnazione, dacché il detto finanziamento non risultava contabilizzato in bilancio (doc. 6).

Sul punto l'amministratore replicava che il credito vantato dal sig. A. era stato contestato ed era oggetto di una causa civile pendente davanti al Tribunale di Treviso ed aveva originato una denuncia penale e concludeva negando che il predetto avesse erogato alla società alcun finanziamento (doc. 6).

La posizione espressa dall'amministratore conferma la mancata registrazione del finanziamento dell'attore nel bilancio del 2013 posta a fondamento dell'impugnazione sia come finanziamento sia tra i debiti. L'assolutezza della posizione espressa esclude anche che il credito rivendicato dal sig. A. a fronte del finanziamento in esame sia stato contabilizzato sotto altre voci (per es. accantonamenti o passività potenziali) al fine di dare rilievo al credito affermato dall'attore. D'altra parte, la documentazione prodotta dall'attore nel presente giudizio induce a considerare non ragionevole la contestazione. Ne consegue che la mancata contabilizzazione, in nessuna forma, del credito affermato dall'impugnate, e -come si è visto- comprovato dai doc. 1 e 3, costituisce violazione dell'art. 2423, co. 2, c.c..

La scelta della società di non costituirsi nel presente giudizio, pur indubbiamente legittima, ha impedito, peraltro, l'allegazione e la prova di elementi a sé favorevoli.

Il vizio ravvisato, integrando -si ripete- violazione dell'art. 2423, co. 2, c.c., idoneo a determinare una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche inidoneo a fornire l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite, è affetta da nullità per illiceità dell'oggetto (Cass. 7 marzo 2006, n. 4874).

Conclusivamente la delibera di approvazione del bilancio di esercizio dell'anno 2013 va dichiarata nulla.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: MARRA ANNA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5e7da - Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 64cc7

Le spese di lite, liquidate in dispositivo tenendo conto dell'assenza di istruttoria e della sostanziale coincidenza del contenuto dell'atto introduttivo e della comparsa conclusionale anche in ragione della contumacia della società, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:

dichiara la nullità della delibera di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2013 adottata dall'assemblea di B s.r.l. in data 24 giugno 2014;

condanna B s.r.l. alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, liquidate in Euro 1.073,56 per anticipazioni ed in Euro 2.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 7 aprile 2016.

Il Giudice estensore
(dott.ssa Anna Maria Marra)

Il Presidente
(dott.sa Liliana Guzzo)

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: MARRA ANNA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5c7da - Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 84cc7